NOMINA PRESIDENTE DEL PARCO

- *L'organo preposto alla partecipazione delle comunità locali alla vita del parco è la Comunità del Parco, occorre potenziarne il ruolo per incidere in modo più significativo nelle scelte gestionali dell'Ente. Considerata l'importanza del ruolo del presidente , lo stesso dovrebbe essere nominato almeno di intesa fra ministro e comunità del parco, oppure espresso dalla comunità del parco e, possibilmente ,scelto fra sindaci e amministratori o con elezione diretta dei cittadini. Si potrebbero così assicurare trasparenza e ridurre i tempi per la scelta degli amministratori e del Presidente del Parco. E' poi anche necessario definire preventivamente i criteri da seguire per la nomina anche per non rischiare di sovraccaricare sulla figura del presidente un eccessivo ruolo politico.*

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)

4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **nell'ambito di una terna di nominativi proposti dal Presidente della Comunità del Parco,** d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. L'intesa è resa entro trenta giorni, trascorsi i quali è da ritenersi acquisita tramite silenzio assenso. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il Ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e in caso di un nuovo esito negativo procede direttamente alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata~~. La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo~~.

4-bis. Al fine della nomina del Presidente del Parco il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge individua i criteri e le competenze che deve possedere il Presidente del Parco e definisce le incompatibilità dell'istituto.

ALTERNATIVAMENTE

4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco **e con il Presidente della Comunità del Parco**. L'intesa è resa entro trenta giorni, trascorsi i quali è da ritenersi acquisita tramite silenzio assenso. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il Ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e in caso di un nuovo esito negativo procede direttamente alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata. ~~La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo.~~

4-bis. Al fine della nomina del Presidente del Parco il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge individua i criteri e le competenze che deve possedere il Presidente del Parco e definisce le incompatibilità dell'istituto.

POTERI DI INDIRIZZO DELLA COMUNITA' DEL PARCO

Attualmente la Comunità del Parco, della quale fanno parte tutti i sindaci dei Comuni che vivono la realtà di un parco nazionale, non ha effettivi poteri di indirizzo rispetto all'operato del consiglio direttivo dell'Ente. Si propone di esplicitare chiaramente nel testo della legge la facoltà della Comunità del Parco di indirizzare l'azione del consiglio direttivo.

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 394 del 1991)

1. **All'articolo 10, dopo il comma 4 è introdotto il seguente comma: "5. Nell'esercizio dei propri poteri consultivi e di impulso all'azione del Consiglio direttivo, la Comunità del Parco può approvare delibere di indirizzo per l'azione amministrativa del Parco".**

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

- *Vi è attualmente un problema di sovrapposizione tra vincolo paesaggistico e vincolo ambientale, il Codice Urbani ha separato le funzioni fra sovrintendenze ed enti parco. Si riterrebbe necessario un parere integrato rilasciato dall'ente parco, anche in considerazione della sua funzione di tutela paesaggistica dei luoghi, di valori scenici e panoramici, e di salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici. Occorre norma di salvaguardia che dia alle aree parco autonomia (autorizzazione paesaggistica). Si propone quindi di attribuire all'Ente Parco il ruolo di amministrazione competente in materia di autorizzazioni paesaggistiche, riprendendo comunque la norma transitoria (art. 159 dlgs 42/2004 post codice urbani), che assicura il coinvolgimento delle sovrintendenze.*

Nuovo articolo

(Semplificazioni in materia di procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nelle aree naturali protette)

1. **In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per le opere soggette ad autorizzazione paesaggistica ricadenti nelle aree naturali protette, l'amministrazione competente è l'Ente Parco, che provvede nell'ambito del rilascio del nulla osta di cui al presente articolo. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni.**
2. **L'Ente Parco competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.**
3. **La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i trenta[1] giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.**
4. **Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.**

[1] Dlgs 42/2004 60 giorni.

PIANO DEL PARCO , AREE CONTIGUE ED ATTUALE ASSETTO TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

- *Per le aree contigue è corretto prevedere che siano rimodulati i confini anche in coerenza con il mutato assetto territoriale .*

Art. 5.

(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)

1. Alla legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

(…)

6-bis) alla fine del comma 3[2] inserire le parole: «e la Comunità del Parco».

6) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione**, i cui confini sono definiti in coerenza con l'attuale assetto territoriale e la relativa pianificazione urbanistica.** Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

[2] 3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.

RUOLO COMUNI IN APPROVAZIONE PIANO DEL PARCO

- *Occorre potenziarne il ruolo della Comunità del Parco e dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco, nei confronti dell'Ente Parco, soprattutto nella prospettiva dell'assorbimento del PPES nel Piano del Parco, così che sia possibile per le comunità locali esprimersi rispetto alle prospettive di sviluppo .*

Art. 5.

(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)

7) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere *a), b)* e ~~*c)*~~ del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui all**e** lettere **c) e** *d)* **e per le aree contigue di cui al comma 2-bis,** del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione.

Al comma 1, lettera a), punto 6) è aggiunto il seguente comma: **«2.quater.**

AGGIORNAMENTO PIANI E REGOLAMENTI "DATATI"

Piani e regolamenti devono corrispondere alla realtà ecosistemica ed ecologica reale del territorio. Tutti i piani e le bozze di regolamento "datati" si ritiene siano da aggiornare con le situazioni ecologiche in continuo divenire.

Art. 5.

(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)

00. All'articolo 11 è infine aggiunto il seguente comma « 7. Il Regolamento del Parco è aggiornato con cadenza almeno decennale».

1. Alla legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

(…)

00. 7)* dopo il comma 8 è inserito il seguente comma *« 9. Il Piano del Parco è aggiornato con cadenza almeno decennale».

01. SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE EPR REALIZZAZIOE OPERE E INTERVENTI IN ARE C) E D)

- *Si risconta una estrema variabilità nella pianificazione per le aree c) e d), destinate a sviluppo attività ecosostenibili. Specie nelle nelle zone d), se approvati PRG comunali di intesa con i parchi , dovrebbe essere possibile realizzare interventi "minori" non sostanziali prescindendo dal nulla osta del parco, così da snellire i relativi iter e il carico delle amministrazioni competenti.*

Nuovo articolo.

(Modifiche all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991)

1. **All'articolo 13 dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: "3-bis. La realizzazione degli interventi minori non sostanziali di cui all'allegato XXX (DA DEFINIRE) nelle aree c) e d) e nelle aree contigue ed esterne di cui al Piano del Parco, non è soggetta a nulla osta preventivo.**

LIVELLI MINIMI SERVIZI ESSENZIALI (ISTRUZIONE)

- *La scuola dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali rappresenta una ricchezza umana e una risorsa culturale da tutelare e valorizzare. Il binomio Comune-scuola deve però essere affrontato con logiche adeguate e risolutive rispetto ai bisogni delle comunità locali e con le necessarie risorse strumentali ed economiche. Per riconoscere alla scuola dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali il ruolo di presidio culturale è necessario assicurare la continuità educativa e garantire un'istruzione di livello. Occorre consolidare e sviluppare la qualità dell'offerta didattica nelle aree del "disagio insediativo", con necessarie adeguate risorse economiche e progetti che favoriscano l'innovazione educativa e didattica al fine di garantire un insegnamento di qualità. In analogia con le proposte avanzate per la legge sui piccoli comuni (C. 65 Realacci - Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali), si ritiene che la legge quadro sulle aree naturali protette debba recare misure atte a garantire livelli di servizi, ad iniziare dalle scuole, con parametri generali più alti volti ad assicurare la continuità educativa e garantire un'istruzione di livello e ad arginare così il fenomeno dello spopolamento. In particolare, per i requisiti pluriclasse, si chiede che la valutazione dei requisiti per la loro attivazione nelle zone marginali, montane, isole minori e nei piccoli comuni avvenga con una valutazione nei cinque anni (tre proposta per PDL Realacci)*

Nuovo articolo.

(Misure per assicurare la continuità educativa nei Comuni montani nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)

1. **Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, art. 10 del DPR 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10.**

2. **Le pluriclassi insistenti nei comuni al comma 1 sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni**

3. **L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi.**

4. **Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria.**

5. **Il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.**

MARCHIO DI QUALITA', ESENZIONE PER PICCOLI PRODUTTORI LOCALI

- *il marchio di qualità dei parchi dovrebbe essere rilasciato nel rispetto di disciplinari specifici ma dovrebbe essere gratuito per gli artigiani o per i piccoli produttori residenti nei parchi che già sostengono maggiori oneri a causa delle prescrizioni dei parchi ogni volta che devono realizzare un intervento. marchio di qualità non deve implicare un aumento dei costi di produzione, specie per i piccoli produttori locali, al fine di non scoraggiare le iniziative imprenditoriali.*

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)

1-duodecies. L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente di gestione è tenuto a predisporre**, sentita la Comunità del Parco,** uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità**, sulla base di disciplinari tecnici,** che sono garantiti nonché a predisporre attività di controllo**, oltre a prevedere esenzioni da costi aggiuntivi per le piccole imprese artigiane e agricole la cui sede ricade all'interno dell'area protetta.**

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- *Si ritiene utile poter prevedere eventuali specifiche delimitazioni degli Ambiti Territoriali Ottimali, ai fini dell'erogazione dei servizi nelle arre naturali protette.*

Nuovo Articolo

(Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei servizi pubblici locali nei parchi nazionali)

1. I parchi nazionali possono, su richiesta della maggioranza dei membri della Comunità del Parco e sentite le regioni interessate, costituire un Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei servizi pubblici locali, anche a rilevanza economica, che producono effetti diretti od indiretti sulla conservazione e la valorizzazione della biodiversità.

- ***FINANZIAMENTI AI PARCHI PER BUDGET (emend. Federparchi Ok)***

  CONTRIBUTO PER SERVIZI ECOSISTEMICI SOLO PER IMPIANTI ESISTENTI (emend. Federparchi da verificare)